



**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per le Tecnologie Didattiche**

**Dipartimento di Scienze Psicologiche
Esercizio Físico e Formazione**

CONVENZIONE DIDATTICO SCIENTIFICA TRA

L'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede secondaria in Palermo, Via Ugo La Malfa, 153 – 90146 Palermo - codice fiscale 80054330586 - partita IVA 02118311006, Rappresentato dal suo direttore Dott. Mario Allegra;

E

L'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche Esercizio Físico e Formazione (di seguito denominato "SPPEFF") con sede in Palermo, in Viale delle Scienze n. 31 (Codice Fiscale 80023730825 e Partita IVA 00605880822), in persona del Direttore di dipartimento Prof. Gioacchino Lavanco

e congiuntamente definiti "Parti"

Premesso che

L'Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 13 Maggio 2020 hanno stipulato una Convenzione Quadro che riconosce l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, formazione e attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

la Convenzione Quadro sopra citata prevede all'art. 2 svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio;

IL CNR-ITD svolge attività di ricerca sul tema delle tecnologie per il monitoraggio comportamentale e cognitivo in ambito di prevenzione e riabilitazione con particolare attenzione allo sviluppo di sistemi di valutazione evidence-based nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo, e della promozione e valorizzazione di comportamenti positivi a scuola.

Il Dipartimento SPPEFF, nell'ambito delle attività del 39° ciclo di dottorato sul tema "Health promotion and Cognitive Science" (coordinato dal Prof. Antonino Palma) promuove lo sviluppo di nuovi programmi di prevenzione nell'ambito delle disabilità evolutive, con particolare attenzione al coinvolgimento delle principali agenzie educative (famiglia, scuola); la sperimentazione di metodologie didattiche che favoriscano lo sviluppo dei processi cognitivi, motivazionali e metacognitivi per l'apprendimento, con il supporto delle ICT.

In base alla Convenzione Quadro sopra citata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Le parti considerano quanto riportato in premessa parte integrante del presente atto.

Articolo 2- Oggetto e Finalità

2.1 Obiettivo della presente Convenzione è lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del corso di Dottorato sopra citato presso l'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR convenzionato, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti.

2.3 I responsabili scientifici individuati per le loro competenze nell'ambito della convenzione operativa in oggetto sono per il CNR-ITD il Dott. Giuseppe Chiazzese per il Dipartimento di SPPEFF la Prof.ssa Antonella D'amico.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

3.1 Il Dipartimento di SPPEFF e l'CNR-ITD mettono reciprocamente a disposizione gratuitamente attrezzature, locali, risorse e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse;

3.2 Per la realizzazione delle attività scientifiche oggetto dell'Accordo di collaborazione, non è previsto alcun compenso di tipo economico.

3.3 Il CNR ITD si impegna a consentire l'accesso presso la propria sede di Palermo a dottorandi del 39° ciclo di dottorato sul tema "Health promotion and Cognitive Science", e l'utilizzo dei propri immobili e delle proprie attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, nonché l'accesso a banche dati di natura scientifica.

3.4 Le parti si impegnano, inoltre, a:

- favorire attività di ricerca comuni tra i ricercatori e tecnologi del CNR-ITD e i docenti e ricercatori del Dipartimento di SPPEFF di natura sia ordinaria che straordinaria (come Progetti CNR, Bilaterali, del MIUR, dell'Unione Europea ecc.);

Articolo 4- Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

4.1 Le Parti si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni, i divieti e le norme di comunicare alla controparte l'elenco del proprio personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione, e le eventuali sostituzioni;

4.2 garantire che il personale sopra indicato non rimanga in area di pertinenza della controparte al di fuori dell'orario di lavoro, nonché in aree diverse da quelle in cui si svolge l'attività oggetto della presente Convenzione, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato dalla controparte;

4.3 promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del relative Testo Unico - Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e successive integrazioni e modificazioni - i lavoratori dipendenti o equiparati, ivi inclusi studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti ecc. di ciascuna delle Parti, che si trovano a soggiornare presso le strutture dell'altro ente, devono attenersi in materia alle norme e regolamenti di ciascuna delle Parti.

4.4 L'Università degli Studi di Palermo prevede per i dottorandi:

- una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL, ovvero assicurazione privata, per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale;

4.5 Ciascuna Parte esonera e comunque tiene indenne l'altra Parte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Articolo 5 - Riservatezza, trattamento dei dati personali

5.1 Le Parti si impegnano a far mantenere ai propri dipendenti e/o collaboratori, riservati tutti i dati o fatti inerenti alla controparte, dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell'incarico conferito;

5.2 Le Parti si impegnano inoltre a svolgere le attività comuni con diligenza, correttezza e buona fede;

5.3 Le parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

5.4 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalla controparte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 6- Proprietà e diffusione dei risultati

6.1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalla presente Convenzione, e tutte le informazioni ad essi relativi, resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto la Legge dispone in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti consegnano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa

ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventive e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. Dipartimento di SPPEFF e CNR-ITD possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi;

6.2 le parti convengono espressamente che i diritti su opere dell'ingegno, invenzioni, *know-how* e segni distintivi di cui le parti medesime dovessero risultare titolari prima e/o a prescindere dall'attuazione del progetto ed in ragione di esso appartengono in via esclusiva ai rispettivi titolari;

6.3 fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, quanto conferito dalle stesse ai sensi del comma precedente potrà essere utilizzato, nel rispetto dei diritti dei relativi titolari e secondo buona fede, esclusivamente nell'ambito e per la durata della Convenzione e limitatamente al perseguimento degli obiettivi in esso previsti;

6.4 ai fini della presente Convenzione, per *know-how* deve intendersi l'insieme delle informazioni aziendali e/o di esperienze tecnico-industriali segrete e dotate di valore economico in ragione della loro segretezza, secondo quanto indicate all'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; nonché i dati, le informazioni, le conoscenze, i metodi, le competenze ed i processi che, seppure non dotati dei requisiti di cui al citato art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, abbiano comunque carattere riservato e siano dotati di valore economico per la parte che li ha prodotti;

6.5 in ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR-ITD e del Dipartimento di SPPEFF dell'Università di Palermo quali Enti patrocinanti le attività medesime;

6.6 è fatto in ogni caso salvo l'obbligo di dare adeguato riconoscimento degli autori delle opere in caso di pubblicazione di lavori scientifici.

Articolo 7- Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

7.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula;

7.2 Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione via PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 - Controversie

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente a decidere il Foro di Palermo.

Articolo 9 - Registrazione e spese di bollo

9.1 Il presente atto è redatto in unico esemplare, firmato digitalmente ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio. ^[1]_[SEP]L'imposta di bollo

è assolta in modo virtuale dall'ITD-CNR ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

9.2 La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 dei DPR n. 131/86 e s. m. e le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente gli articoli 2- Oggetto e finalità, 3 - Impegni delle Parti, 4 – Copertura assicurativa Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 5 - Riservatezza trattamento dei dati personali, 6 - Proprietà e diffusione dei risultati, 7- Durata procedura di rinnovo e facoltà di recesso, 8- Controversie.

PER IL CNR

Istituto per le Tecnologie Didattiche

Il Direttore

Dott. Mario Allegra

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PALERMO

Dipartimento di Scienze Psicologiche
Esercizio Fisico e Formazione

Il Direttore

Prof. Gioacchino Lavanco